

PROVINCIA DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA

Art. 1

Generalità ed ambito di applicazione

- 1) Sono disciplinate dal presente regolamento le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di precetti correlati a materie di competenza della Provincia, nel rispetto delle disposizioni della L.689/81 e della L.R. 45/82.

Art. 2

Termine per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni

- 1) Il termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione è di 24 mesi dalla data di contestazione immediata o di notifica del processo verbale di accertamento.
- 2) In caso di presentazione di scritti difensivi il termine di 24 mesi ricomincia a decorrere dal ricevimento dei predetti scritti da parte dell'ufficio competente.
- 3) In caso di richiesta di audizione il predetto termine ricomincerà a decorrere dalla data di svolgimento dell'audizione stessa.
- 4) In ogni caso il procedimento sanzionatorio deve concludersi, con l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione, non oltre 36 mesi dalla contestazione o dalla notificazione del p.v. di accertamento.
- 5) **Per quanto riguarda i processi verbali di accertamento elevati per mancanza o irregolarità dei titoli di viaggio, di cui alla normativa regionale vigente, il termine per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni decorre dal giorno in cui la Provincia formalmente riceve i verbali da parte dell'Azienda Trasporti Consortile.**

Art. 3

Ammissione al minimo edittale

- 1) Nel caso che il trasgressore ne faccia richiesta, il medesimo può essere ammesso al pagamento del minimo edittale della sanzione, qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - a) nei 5 anni precedenti non abbia commesso alcuna violazione della stessa indole;
 - b) non abbia prodotto danno al bene protetto dal precetto violato **oppure abbia riparato interamente il danno prima dell'inoltro dell'istanza o dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione;**
 - c) proponga esplicita istanza, non contestando l'illecito né sotto il profilo della legittimità né sotto il profilo del merito;
- 2) Sussistendo le tre condizioni predette l'interessato può essere ammesso, con lettera raccomandata, le cui spese sono a suo carico, al pagamento del minimo edittale che dovrà essere effettuato entro 15 gg. dal ricevimento del provvedimento.
- 3) La rateizzazione, in caso di ammissione al minimo, potrà essere autorizzata solo per gravi e comprovati motivi e non potrà comunque eccedere le 10 mensilità.
- 4) In caso di mancato o ritardato pagamento, la Provincia provvede all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione.

Art. 4

Quantificazione della sanzione

- 1) Nella quantificazione in concreto della sanzione si applicano i criteri indicati nell'art. 11 della L. 689/81 e nell'art. 8, 3° comma lettere a) b) c) L.R. 45/82.
- 2) In particolare:
 - a) se non vi sono scritti difensivi e gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minor rigore l'entità della sanzione, si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 10%;
 - b) se dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti risultano le condizioni previste nell'art. 3 del presente regolamento, si applica un importo pari al minimo edittale;
 - c) qualora sussista reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art.8 bis L. 689/81) si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 50%;
 - d) in caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, si applica il massimo edittale.
- 3) **la maggiorazione prevista sub 2)a non si applica nei casi in cui la legge non consente il pagamento in misura ridotta.**

Art. 5

Criteri per la concessione di pagamento rateale

- 1) Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovino in condizioni economiche tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione e/o, per la rilevanza dell'importo, potrebbero avere gravi ripercussioni per la propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare, possono richiedere il pagamento rateale. Tale richiesta può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 L. 689/81.
- 2) Alla richiesta deve essere allegata una autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione ed ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'interessato atta a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare.
- 3) Se la richiesta dell'interessato è accolta, la Provincia dispone che la sanzione venga pagata in rate mensili nei limiti e nei termini indicati nell'art. 26 L. 689/81, con le seguenti prescrizioni:
 - a) la rateizzazione può essere concessa per un periodo fino a 12 mesi senza applicare interessi, da valutarsi caso per caso da parte dell'ufficio proponente;
 - b) per la concessione di rateizzazioni eccedenti il periodo predetto, si applicano gli interessi legali e si valuta il rapporto tra l'ultima denuncia dei redditi e l'incidenza mensile della sanzione;
 - c) dell'accoglimento della domanda, qualora il pagamento rateale non sia disposto con l'ordinanza-ingiunzione, è data comunicazione all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6

Controdeduzioni dell'organo accertatore

- 1) Qualora la memoria difensiva evidenzi argomenti o produca documentazioni che necessitino di pareri o chiarimenti, gli atti vengono trasmessi dall'Ufficio Competente all'Organo Accertatore con la richiesta di controdeduzioni.
- 2) L'Organo Accertatore si pronuncia entro **60** giorni dal ricevimento della richiesta.

- 3) In mancanza di risposta entro i termini sopra indicati, l'Ufficio che ha in carico l'istruttoria, pur nella incompletezza dei chiarimenti richiesti, può procedere comunque alla decisione sul caso con la valutazione dei soli atti esistenti .

Art. 7

Ordinanza di archiviazione

- 1) L'ordinanza di archiviazione di un processo verbale di accertamento può essere disposta sia d'ufficio sia a seguito di presentazione di scritti difensivi.
- 2) Si applicano i principi indicati nella L. 689/81, con particolare riferimento alla indicazione contenuta nell'art. 23 penultimo comma (il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente).

Art. 8

Sanzioni Accessorie

In osservanza di quanto disposto dall'art.20 della L.689/81, le sanzioni accessorie sono normalmente applicate con l'ordinanza-ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione pecuniaria. Non sono perciò applicabili in caso di pagamento in misura ridotta.

Art. 9

Norme transitorie e finali

1. L'art. 4 del presente regolamento non si applica ai verbali elevati ai sensi della L.R. 8/1988- (titoli di viaggio) e della **L.R. n.19/2003** la cui determinazione dell'importo è prevista nella legge stessa **così** come integrata da apposita Determinazione dirigenziale n. 24 prot. 27921 del 1.12.1999 allegata quale parte integrante al presente Regolamento.
2. Il presente regolamento –con esclusione dell'art. 2– disciplina tutte le procedure sanzionatorie di competenza della Provincia, comprese le istruttorie giacenti e pregresse.
3. L'art. 2 (termini per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione) sarà invece applicato alle procedure sanzionatorie relative a processi verbali di accertamento redatti a partire dal 1/1/2003; per i verbali redatti sino a quella data resta in vigore il termine prescrizione indicato nell'art. 28 della L. 689/89.

(in **grassetto** le modifiche apportate dalla deliberazione n. 92/2006)